



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO V**

Alla Direzione generale per il personale
scolastico - Ufficio II Dirigenti scolastici e Ufficio
VII Contenzioso
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

All'USR per l'Abruzzo
drab@postacert.istruzione.it

All'USR per la Calabria
drcal@postacert.istruzione.it

All'USR per l'Emilia-Romagna
drer@postacert.istruzione.it

All'USR per il Friuli-Venezia Giulia
drfr@postacert.istruzione.it

All'USR per il Lazio
drla@postacert.istruzione.it

All'USR per il Liguria
drli@postacert.istruzione.it

All'USR per la Lombardia
drlo@postacert.istruzione.it

All'USR per le Marche
drma@postacert.istruzione.it

All'USR per il Piemonte
drpi@postacert.istruzione.it

All'USR per la Puglia
drpu@postacert.istruzione.it

All'USR per la Sardegna
drsa@postacert.istruzione.it

All'USR per la Sicilia
drsi@postacert.istruzione.it

All'USR per la Toscana
drto@postacert.istruzione.it

All'USR per l'Umbria
drum@postacert.istruzione.it

All'USR per il Veneto
drve@postacert.istruzione.it

E p.c. all'Avvocatura Generale dello Stato -
Roma, Sezione VII

sezione7@mailcert.avvocaturastato.it

e all'Avv. M. T. Lubrano Lobianco
mariateresa.lubrano@avvocaturastato.it
CT 14424/2025

OGGETTO: CT 14424/2025 TANCREDI NICOLA c/ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. RICORSO AL T.A.R. CON SOSPENSIVA. Ordinanza del 17.7.2025 n. 3931, Tar per il Lazio, Sezione Quarta Quater, R.G. n. 4819/2025. Pubblici proclami.

In riferimento al contenzioso in oggetto, si trasmette l'ordinanza del 16 luglio u.s. emessa dal TAR Lazio (**all. 1**), con la quale sono stati disposti gli incumbenti istruttori e precisamente:

“... con onere della parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei modi indicati ed obbligo per l'Amministrazione di adempiere alla pubblicazione ed alle comunicazioni nei termini e nei modi pure in parte motiva fissati; ...

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ...”

Nella motivazione dell'ordinanza si legge:

*“ ... Ritenuto di poter disporre che l'integrazione del contraddittorio sia eseguita **mediante pubblici proclami**, atteso che le doglianze dedotte in giudizio mediante le quali si lamenta la mancata omogeneità delle griglie di valutazione **su base nazionale**, implicherebbero, ove fondate, la possibile caducazione della intera procedura (e non solo delle prove regionali della Campania) e dunque si è in presenza di un elevatissimo numero di potenziali destinatari della notifica; ... Ritenuto, comunque, di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami mediante specifici accorgimenti che dovranno essere osservati come meglio precisato a seguire;*

*a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte della ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, **sul sito web ufficiale del Ministero e dell'USR Campania e nelle pagine/siti di pertinenza di ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali presso i quali si sono articolate le prove**, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura d'interesse, del ricorso e dei motivi aggiunti unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;*

*b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione WEB del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, **invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono stati ammessi agli orali** così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;*

c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

*d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, **entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente** ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;*

e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli incumbenti di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione; ..."

Infine, il TAR Lazio rinvia per la trattazione alla camera di consiglio del 29 ottobre p.v.

In data 21.7.2025, nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere **a)** e **c)** della citata ordinanza il ricorrente Nicola Tancredi inviava a questo USR per la Campania l'istanza di pubblicazione (**all. 2**).

La richiesta e l'annessa documentazione destinata ai *pubblici proclami* per i siti istituzionali dell'Amministrazione resistente – MIM e UUSSRR in indirizzo – è trasmessa con la presente per i seguiti di competenza ("Avviso di Notifica" **all. 3**).

Come da dispositivo, la suddetta pubblicazione andrà effettuata entro venti giorni dalla richiesta ossia a decorrere dal 21.7.2025.

Lo scrivente Ufficio procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale con le modalità prescritte dal giudice amministrativo (lettere **b e d**).

Si resta a disposizione.

Allegati:

1. Ordinanza TAR LAZIO – Tancredi
2. Pec - istanza 21 luglio Avv. Nardone
3. Avviso di Notifica

IL DIRIGENTE

Francesca Franza

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

FF/alm
francesca.franza9@istruzione.it
annamaria.lamarca7@istruzione.it